

Codice A1610B

D.D. 8 ottobre 2020, n. 545

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CERVERE (CN) - Intervento: Parziale ripristino della destinazione agricola di terreni boscati mediante trasformazione d'uso del suolo. Foglio 16 mappali 22, 35, 121 e al foglio 17 mappale 55. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 545/A1610B/2020**

**DEL 08/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CERVERE (CN) - Intervento: Parziale ripristino della destinazione agricola di terreni boscati mediante trasformazione d'uso del suolo. Foglio 16 mappali 22, 35, 121 e al foglio 17 mappale 55. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dall' *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008, l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/ 761 /2020A/A1600.A*

*Rif. n. 61420 /A1610B del 09/07/2020*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: CERVERE (CN)  
Intervento: Parziale ripristino della destinazione agricola di terreni boscati  
mediante trasformazione d'uso del suolo.  
Istanza: XXXXXXXXXX

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune, in data 09/07/2020, con nota prot. 2968 del 09/07/2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito all'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento è relativo alla trasformazione di alcuni appezzamenti di terreno ricoperti da formazioni boschive e da arbusti, in aree a destinazione agricola, mediante l'eliminazione della vegetazione spontanea arbustiva e arborea, e l'estirpazione delle ceppaie degli alberi abbattuti; sulle superfici interessate dai lavori, in totale circa 4.990 mq., verranno effettuate lievi modifiche all'attuale morfologia, consistenti in un livellamento, funzionale all'esecuzione delle nuove colture previste e allo smaltimento delle acque superficiali; nello specifico sono previste colture di nocciolo e di seminativi,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Cervere (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. " g " del D.Lgs 42/2004,

considerato che i lotti interessati dagli interventi sono situati all'interno di territori connotati da appezzamenti di varie dimensioni, alcuni coltivati, in passato prevalentemente ricoperti da formazioni boschive,

preso atto che non viene modificata in modo rilevante la morfologia delle porzioni di territorio in esame, bensì viene effettuata, oltre allo sradicamento delle ceppaie, soltanto una leggera aratura, al fine di rendere i terreni idonei alle nuove colture agrarie,

valutato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- la validità della presente autorizzazione sia relativa unicamente ai lotti d'intervento ricadenti in aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica, ai sensi della vigente normativa;

- l'impianto di nocciolo sia eseguito effettuando l'inerbimento del terreno con un misto di specie erbacee, uniformemente su tutta la superficie interessata, sia per contrastare l'erosione, sia per ottenere un miglior inserimento paesaggistico della nuova coltura agraria.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Comune: richies. potere sostitutivo</i>	Richiesta Autorizzazione Paesaggistica .pdf.p7m
2	<i>Istanza</i>	██████████ 5B111V-25062020-1442.660_0. Istanza Paesaggistica .pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	██████████ 5B111V-12062020-1909.Modello_0022. Modello_715.010_0. relaz paesagg def .pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico Inquadramento Stato attuale</i>	██████████ 5B111V-12062020-1909. Modello_0022.0710_0.Tavola 1 - paesaggistica .pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico Progetto</i>	██████████ 5B111V-12062020-1909.Modello_0022.0710_1.Tavola 2 - paesaggistica .pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Margherita Baima*

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Giovanni Paludi*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero per i beni e le attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
pec: [paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it)

E p.c.

Al Comune di Cervere  
Piazza Umberto I, 1 - 12040 Cervere (CN)  
pec: [cervere@postemailcertificata.it](mailto:cervere@postemailcertificata.it)

Prot. n.	Class.	All.--
OGGETTO:	Risposta al foglio prot. n. 75367 del 13/08/2020	
AMBITO E SETTORE:	Tutela paesaggistica	
DESCRIZIONE:	CERVERE - (CN) Parziale ripristino della destinazione agricola di terreni boscati mediante trasformazione d'uso del suolo (C.T. fg.16 mapp. 22, 35, 121 – fg.17 map. 55)	
DATA RICHIESTA:	data di arrivo richiesta 13/08/2020 protocollo entrata richiesta n.11120 del 17/08/2020	
RICHIEDENTE:	[REDACTED] Privato	
PROCEDIMENTO:	Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)	
PROVVEDIMENTO:	PARERE VINCOLANTE	
DESTINATARIO:	Regione Piemonte Pubblico	
ALTRO CONTENUTO:		

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda le opere di "parziale ripristino della destinazione agricola di terreni boscati mediante trasformazione d'uso del suolo", finalizzato alla coltura di nocciolo e di seminativi, relativamente a tre appezzamenti distinti sul territorio di Cervere;

Considerato che le località interessate dall'intervento ricadono in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lettera g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. *territori coperti da foreste e da boschi*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'acclusa relazione della Regione Piemonte, *Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Territorio e Paesaggio*, che agisce in via sostitutiva pur non essendo l'intervento in oggetto compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

Considerato che nella "Relazione Paesaggistica" a firma del Dott. For. Gianni Mao si attesta che l'area oggetto di trasformazione risulta estesa su una superficie complessiva di circa 4.990 mq, suddivisa nei seguenti tre lotti:

- l'area relativa al fg.16 mapp. 22, 35, di circa 2.400 mq e destinata a nocciolo, è *interamente occupata da una formazione boscata di età superiore a 30 anni*;
- l'area relativa al fg.16 map. 121, di circa 890 mq e destinata a seminativo, è *interamente occupata da una formazione boscata di età superiore a 30 anni*;
- l'area relativa al fg.17 map. 55 di circa 1.700 mq e destinata a seminativo, è una *porzione boscata precedentemente gestita a pioppeto utilizzato e successivamente abbandonato da circa 8/10 anni*.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@beniculturali.it](mailto:sabap-al@beniculturali.it) - Pec: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N  
<http://www.sabap-al.beniculturali.it>



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Foglio n. 2 – segue nota Prot. n.

del

Tenuto conto delle valutazioni effettuate dallo stesso Dott. For. Gianni Mao in merito alla compensazione boschiva, secondo cui è stato calcolato un importo pari a € 3.701,25, in riferimento alla superficie boscata di età superiore a 30 anni, di circa 3.290 mq

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, facendo propria la seguente prescrizione espressa dalla Regione Piemonte:

- *l'impianto di nocciolo sia eseguito effettuando l'inerbimento del terreno con un misto di specie erbacee, uniformemente su tutta la superficie interessata, sia per contrastare l'erosione, sia per ottenere un miglior inserimento paesaggistico della nuova coltura agraria.*

a condizione che:

- si conservino eventuali capezzagne e/o terrazzamenti esistenti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

*Luisa Papotti*

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'istruttoria  
*Arch. Simona Borla*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

**Alessandria - Cittadella:** Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@beniculturali.it](mailto:sabap-al@beniculturali.it) - Pec: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N  
<http://www.sabap-al.beniculturali.it>